



CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP CONFIDENTIAL

AI SOLI FINI INTERNI - LISTA DI DISTRIBUZIONE

<b>Destinatari Consip</b>	
<b>Nominativo o Area</b>	
<b>Destinatari Esterni</b>	
<b>Nominativo</b>	<b>Indirizzo posta</b>



[<prima della pubblicazione verificare indice articoli>](#)

#### **Parte Speciale**

**Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione**

**Articolo 2 S: Durata**

**Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**

**Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa**

**Articolo 5 S: Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso**

**Articolo 6 S: Garanzie**

**Articolo 7 S: Subappalto**

**Articolo 8 S: Consegna, installazione, configurazione e personalizzazione**

**Articolo 9 S: Verifica di conformità**

**Articolo 10 S: Servizio di manutenzione**

**Articolo 11 S: Servizio di supporto specialistico**

**Articolo 12 S: Penali**

**Articolo 13 S: Corrispettivo**

**Articolo 14 S: Fatturazione e pagamento**

**Articolo 15 S: Condizione particolare di risoluzione**

**Articolo 16 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

**< [EVENTUALE INSERIRE SOLO PER GARE CON CLAUSOLA SOCIALE](#): : Articolo 21 S Clausola sociale**

**Articolo 17 S: Privacy e Subingresso nel contratto**

#### **Parte Generale**

**Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici**

**Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali**

**Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze retributive e contributive**

**Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza**

**Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore**

**Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software**

**Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile**

**Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa**

**Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali**

**Articolo 10 G: Garanzia definitiva**

**Articolo 11 G: Recesso**

**Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito**

**Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi**

**Articolo 14 G: Subappalto**

**Articolo 15 G: Foro esclusivo**

**Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali**

**Articolo 17 G: Risoluzione**

**Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza**

---

Classificazione del documento: Consip Confidential

Schema di Contratto - Appalto Specifico per la fornitura di Storage All Flash, SAN, licenze e ser 2 di 31  
per INAIL - ID 2241

Allegato 2B – Schema di contratto - Condizioni Speciali



## **Articolo 19 G Incompatibilità**

---

Classificazione del documento: Consip Confidential

Schema di Contratto - Appalto Specifico per la fornitura di Storage All Flash, SAN, licenze e ser 3 di 31  
per INAIL - ID 2241

Allegato 2B – Schema di contratto - Condizioni Speciali



## CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L. (di seguito per brevità anche “**Committente**”) codice fiscale n. 01165400589, partita IVA n. 00968951004 – rappresentato dal \_\_\_\_\_, nella funzione di Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale, con la qualifica di Dirigente Generale, nato a \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Roma, Via Santuario Regina degli Apostoli, 33

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ = P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ (di seguito per brevità anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”)

### OPPURE

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa** o “**Fornitore**”)

### PREMESSO CHE

- a) l'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge del 22 dicembre 2011 n. 214 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” (“Decreto Salva-Italia”), prevede che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possano avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei propri rapporti. Su tale base normativa, INAIL e Consip S.p.A. (nel seguito Consip) hanno stipulato apposita Convenzione in data 3 dicembre 2018. Nell'ambito di tale Convenzione l'Istituto ha affidato a Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese, per quanto qui di interesse, l'acquisizione dei servizi di monitoraggio per la Service Control Room di INAIL medesimo;
- b) Consip S.p.A. (di seguito per brevità anche Consip) ha indetto per conto dell'INAIL, una gara comunitaria a procedura ristretta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per

---

Classificazione del documento: Consip Confidential

Schema di Contratto - Appalto Specifico per la fornitura di Storage All Flash, SAN, licenze e ser 4 di 31  
per INAIL - ID 2241

Allegato 2B – Schema di contratto - Condizioni Speciali



l'affidamento della fornitura di Storage All Flash, SAN, licenze e servizi connessi per INAIL nell'ambito dello SDA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni. – ID 2241, indetta mediante lettera di invito del \_\_\_\_\_ ;

- c) in forza di tutto quanto precede, Consip provvede allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione, fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- d) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- e) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da \_\_\_\_\_ mediante \_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_, del valore di \_\_\_\_\_, e la polizza assicurativa richiesta della \_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- f) successivamente alla sottoscrizione da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- g) il numero di repertorio del contratto è il seguente \_\_\_\_\_, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: \_\_\_\_\_ <ove presente: che il Codice Unico Progetto (CUP) è il seguente \_\_\_\_\_>;
- h) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- i) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- j) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Offerta Tecnica; Allegato "III" - Capitolato tecnico; Allegato "III-bis" Relazione tecnico-illustrativa; Allegato "IV" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato "V" Patto di integrità, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- k) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari", ove non diversamente stabilito;
- l) valgono le seguenti definizioni:
  - per "Committente" si intende l'Istituto Nazionale Assicurazioni e Infortuni sul Lavoro (di seguito INAIL);

---

Classificazione del documento: Consip Confidential

Schema di Contratto - Appalto Specifico per la fornitura di Storage All Flash, SAN, licenze e ser 5 di 31  
per INAIL - ID 2241

Allegato 2B – Schema di contratto - Condizioni Speciali



- ogni volta che nelle Condizioni generali viene effettuato un riferimento a “Committente e/o Amministrazioni”, l’espressione deve intendersi riferita alla Committente.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1 S**

#### **OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. La Committente, nell’interesse proprio, affida al Fornitore, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:

##### **a) Fornitura Hardware e Software**

- a1. N° 2 (due) Storage All Flash con il dimensionamento indicato al paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico Parte II, comprensivi di tutto il software e le licenze identificabili nei paragrafi 4.1.1 e 4.1.2 del Capitolato Tecnico Parte II, necessari per il corretto funzionamento dei sistemi e per garantire le funzionalità richieste.

Una apparecchiatura Storage sarà destinata al sito INAIL di Via Santuario Regina degli Apostoli e l'altra al sito *in housing* presso il sito Telecom di Acilia, con i due siti configurati in assetto di Business Continuity.

- a2. N° 2 (due) Storage All Flash aggiuntivo (acquisto opzionale), con il dimensionamento indicato al paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico Parte II, comprensivi di tutto il software e le licenze identificabili nei paragrafi 4.1.1 e 4.1.2 del Capitolato Tecnico Parte II, necessari per il corretto funzionamento dei sistemi e per garantire le funzionalità richieste. Lo storage aggiuntivo potrà, su richiesta dell’Istituto, essere consegnato in luogo diverso da dai siti indicati al precedente punto a1), ma sempre in area Metropolitana di Roma;

- a3. N° 4 Switch SAN (quattro, 2 per sito) Cisco MDS 9710, allestiti sulla base dell’elenco di parti riportato al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico Parte II, per un totale complessivo di 1344 porte FC.

La fornitura degli oggetti previsti (a1, a2 e a3), oltre a comprendere l’eventuale rack e cablaggio necessari e descritti al paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico Parte II, comprende anche il **trasporto e la consegna** delle apparecchiature **nonché**, per tutte le apparecchiature e il software di fornitura, **i servizi connessi** descritti al capitolo 5 del Capitolato Tecnico Parte II, **consistenti in:**

- preinstallazione, consegna, installazione, configurazione ed attivazione delle apparecchiature elettroniche;



- collaudo e messa in esercizio;
- coordinamento e pianificazione delle attività richieste dall'espletamento della fornitura;
- training on the job tale da permettere al personale INAIL un adeguato livello di comprensione ed addestramento all'utilizzo delle apparecchiature di fornitura;
- migrazione dei dati in produzione e delle connessioni dalle piattaforme preesistenti alla nuova piattaforma in acquisizione;
- bonifica della configurazione degli apparati attualmente in SAN;
- dismissione certificata e ritiro degli apparati attualmente in esercizio.

**b) Servizi di assistenza e manutenzione (a canone)**

- b1. Servizio di assistenza e manutenzione ordinaria "on site", fornito tramite Supporto Unico, su HW e SW, all'intera fornitura definita al precedente punto a1., per 60 mesi a partire dalla data di accettazione della fornitura;
- b2. Servizio di assistenza e manutenzione ordinaria "on site", fornito tramite Supporto Unico, su HW e SW, alla fornitura opzionale, definita al precedente punto a2., il cui termine di scadenza sarà coincidente con il termine di scadenza del servizio di cui al precedente b1;
- b3. Servizio di assistenza e manutenzione ordinaria "on site", fornito tramite Supporto Unico, su HW e SW, all'intera fornitura definita al precedente punto a3., per 60 mesi a partire dalla data di accettazione della fornitura;

**c) Servizi professionali** di configurazione, migrazione e rilascio in produzione delle apparecchiature oggetto di acquisizione, da erogare a consumo sulle diverse sedi, da personale avente le seguenti caratteristiche:

- c1. Senior Project Manager (max 60 giorni\persona)
- c2. CS Role CSE (max 60 giorni\persona)
- c3. Senior Solution Architect (max 180 giorni\persona)
- c4. Implementation Specialist (max 180 giorni\persona).

2. Le apparecchiature di cui al precedente comma 1, lettera a), dovranno essere corredate dalla relativa manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica e d'uso necessaria per il corretto utilizzo redatta in lingua italiana.
3. Le apparecchiature e i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
4. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso il sito INAIL di Via Santuario Regina degli Apostoli e presso il sito Telecom di Acilia (in housing), con i due siti configurati in assetto di Business Continuity. Salvo diversa indicazione della Committente, per la consegna il Fornitore dovrà attenersi alle modalità descritte nel Capitolato tecnico.



5. Nel caso in cui il Fornitore consegnasse i prodotti senza aver preventivamente preso accordi con l'ufficio preposto alla ricezione con almeno 48 ore di anticipo rispetto al momento della consegna, la Committente si riserva la facoltà di non prendere in carico la merce in arrivo.
6. Il timbro di ricevuta, da parte dell'addetto della Committente alla ricezione, sulla documentazione presentata dal Fornitore, vale esclusivamente come avviso di ricezione del/i relativo/i collo/i dei prodotti oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità.
7. Il Fornitore consegnerà alla Committente, ai fini della sua approvazione, anche il *Piano operativo* contenente una proposta relativa ai termini per l'installazione, l'attivazione, la configurazione della fornitura e la verifica di conformità, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato tecnico. Tale Piano Operativo dovrà essere approvato esplicitamente dalla Committente. Fatte salve eventuali modifiche richieste dalla Committente sui termini proposti nel piano operativo, i termini previsti nel Piano operativo approvato dalla Committente debbano intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali.
8. Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto e/o nel Piano Operativo, la Committente si riserva la facoltà di respingere i prodotti in consegna senza alcun addebito per la stessa.
9. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. \_\_\_\_\_ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. \_\_\_\_\_.
10. L'Impresa comunicherà alla Committente, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

## **ARTICOLO 2 S**

### **DURATA**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 60 mesi decorrenti dalla "Data di accettazione della Fornitura". L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 32, comma 13, D. Lgs. 50/2016, contestualmente alla stipula.
2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

## **ARTICOLO 3 S**

### **MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie

---

Classificazione del documento: Consip Confidential

Schema di Contratto - Appalto Specifico per la fornitura di Storage All Flash, SAN, licenze e ser 8 di 31  
per INAIL - ID 2241

Allegato 2B – Schema di contratto - Condizioni Speciali





e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.

2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" .
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.
8. Per le sole prestazioni a carattere continuativo di cui all'art. 1 S comma 1 lett.b), la Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

#### **ARTICOLO 4 S**

##### **OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale



espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:

- a) all'imballaggio delle apparecchiature hardware e dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alle norme in vigore, a seconda della loro natura;
- b) al trasporto, al disimballo e alla collocazione delle apparecchiature hardware e dei prodotti software nei locali dell'Amministrazione;
- c) all'apposizione sulle apparecchiature hardware delle "targhette identificative";
- d) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
- e) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti.

La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera e), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato del Fornitore e da un incaricato della Committente. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.

4. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.
6. Le apparecchiature hardware ed i prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Committente alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

---

Classificazione del documento: Consip Confidential

Schema di Contratto - Appalto Specifico per la fornitura di Storage All Flash, SAN, licenze e ser 10 di 31  
per INAIL - ID 2241

Allegato 2B – Schema di contratto - Condizioni Speciali



10. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
11. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
12. *<eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento>*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto >.

## **ARTICOLO 5 S**

### **PROPRIETÀ DELLE APPARECCHIATURE E TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO**

1. La Committente acquisisce la piena proprietà delle apparecchiature a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'art. 9S "Verifica di conformità"; prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico del Fornitore anche nell'ipotesi di detenzione delle stesse da parte della Committente.
2. Le licenze d'uso dei prodotti software, di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera a), nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse alla Committente in modo perpetuo, non esclusive e trasferibili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; la Committente ne sarà titolare a partire dalla "Data di accettazione della fornitura"; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico del Fornitore anche nell'ipotesi di detenzione delle stesse da parte della Committente; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale della Committente e di terzi da queste autorizzati.

## **ARTICOLO 6 S**

### **GARANZIE**

1. Il Fornitore garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. Il Fornitore garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.



3. Il Fornitore garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e nei relativi manuali d'uso. Il Fornitore garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo intitolato "Verifica di conformità".
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo intitolato "Risoluzione", in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c.

## ARTICOLO 7 S

### SUBAPPALTO

*< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2 ....>*

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_, per una quota pari al \_\_\_\_\_(%) dell'importo contrattuale.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate>.

*< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>*

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali>.

## ARTICOLO 8 S

### CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E PERSONALIZZAZIONE

1. La consegna della fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere eseguita dal Fornitore secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico ed entro i termini nello stesso stabiliti oppure entro il diverso termine stabilito tra le parti. Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di:
  - preinstallazione, consegna, installazione, configurazione ed attivazione delle apparecchiature elettroniche;
  - collaudo e messa in esercizio;



- coordinamento e pianificazione delle attività richieste dall'espletamento della fornitura;
  - training on the job tale da permettere al personale INAIL un adeguato livello di comprensione ed addestramento all'utilizzo delle apparecchiature di fornitura;
  - migrazione dei dati in produzione e delle connessioni dalle piattaforme preesistenti alla nuova piattaforma in acquisizione;
  - bonifica della configurazione degli apparati attualmente in SAN;
  - dismissione certificata e ritiro degli apparati attualmente in esercizio.
2. Entro il termine di previsto nel Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà terminare il processo di installazione, configurazione ed attivazione delle apparecchiature elettroniche di tutti i prodotti Hardware e Software previsti in fornitura, nonché renderli operativi.
  3. Ultimate le operazioni di installazione, il Fornitore dovrà consegnare alla Committente un "Rapporto di Fine Installazione", o altro documento che la Committente intenderà equipollente, recante le seguenti indicazioni: tipo, modello e numero seriale delle versioni dei prodotti software installati, nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti software forniti alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico e all'offerta tecnica e le articolazioni delle prove proposte per la Verifica di conformità.

## **ARTICOLO 9 S**

### **VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. Le componenti hardware e software di cui all'art. 1 S saranno sottoposte a Verifica di conformità da parte della Committente al fine di riscontrare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi Allegati.
2. A tal fine, contestualmente al "Rapporto di fine installazione", di cui al precedente articolo intitolato "Consegna, installazione, configurazione e personalizzazione" il Fornitore dovrà, altresì, consegnare un "Piano di collaudo", contenente la proposta relativa alle operazioni e funzionalità che saranno oggetto di Verifica di conformità dei prodotti oggetto della fornitura.
3. Il Fornitore prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
4. La verifica di conformità verrà effettuata, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà conclusa:
  - con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S comma 1 lett. a1), a2) e a3), entro 30 giorni dalla consegna del corrispondente (Rapporto di Fine Installazione (sia per la fornitura iniziale sia per quella opzionale);
  - con riferimento al servizio di manutenzione di cui all'art. 1 S comma 1 lett. b), entro 15 giorni dal termine del trimestre di riferimento ;
  - con riferimento ai servizi professionali di cui all'art. 1 S comma 1 lett. c), entro il mese successivo a quello di riferimento.



5. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento.
6. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S comma 1, lett. a) ovvero "Data di accettazione del Servizio" con riferimento ai servizi di cui all'art. 1 S comma 1, lett. b) e c), relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
8. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo intitolato "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
9. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.
10. In sede di verifica di conformità, il Fornitore si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature, nonché tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte della Committente.
11. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
12. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
13. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
14. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette (7) giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
15. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
16. Su richiesta del Fornitore, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture/servizi (CEF/CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità

---

Classificazione del documento: Consip Confidential

Schema di Contratto - Appalto Specifico per la fornitura di Storage All Flash, SAN, licenze e ser 14 di 31  
per INAIL - ID 2241

Allegato 2B – Schema di contratto - Condizioni Speciali



Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S.

## **ARTICOLO 10 S**

### **SERVIZIO DI MANUTENZIONE**

1. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di manutenzione on site a pagamento delle apparecchiature hardware e dei prodotti software di cui al precedente art. 1 S comma 1 lett. b) per i successivi 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data "Data di Accettazione della Fornitura" di cui al precedente articolo intitolato "Verifica di conformità.
2. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare le apparecchiature hardware e i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevarne il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
3. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
4. Relativamente al software, il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
  - invio delle riparazioni e aggiornamenti che il Fornitore mette a disposizione dei propri clienti;
  - consegna di ogni nuovo update dei Prodotti; peraltro, la Committente avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti.
5. Il servizio di manutenzione sarà prestato secondo i termini e gli orari indicati nel Capitolato tecnico.
6. La Committente comunicherà al Fornitore i malfunzionamenti tramite apposito strumento di tracciamento/trouble Ticketing, o in assenza di tale sistema, via mail. Si precisa che i termini per l'eliminazione dei malfunzionamenti decorrono dall'orario di invio della segnalazione stessa.
7. In merito ai prodotti software inclusi nella fornitura, ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un bypass, purché seguito dalla correzione definitiva del malfunzionamento.
8. Il Fornitore si impegna ad attivarsi al fine di ripristinare la funzionalità delle apparecchiature e dei prodotti software entro i seguenti termini perentori:



- per le apparecchiature e tutte le componenti HW, la manutenzione hardware del sistema deve essere garantita in modalità 24x7x365 con un tempo di intervento di 4 ore consecutive; il ripristino dovrà avvenire entro ulteriori 8 ore consecutive dal momento dell'intervento;
  - per tutte le componenti Software incluse nella fornitura, la manutenzione deve essere garantita in modalità 24x7x365 con un tempo di intervento di 4 ore; in caso di malfunzionamento software che necessiti di tempi superiori è necessario fornire un workaround/fix temporaneo in 8 ore consecutive, fino alla emissione delle nuove versioni che risolvano il problema.
9. Ove la risoluzione del malfunzionamento non intervenga entro i termini di cui al precedente comma, la Committente applicherà le penali di cui al successivo articolo intitolato "Penali", salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
10. Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dal Fornitore senza alcun onere aggiuntivo per la Committente; le parti sostituite verranno ritirate dal Fornitore stesso, che ne acquisisce la proprietà. Le parti fornite in sostituzione - salvo diverso accordo - dovranno essere nuove.
11. Il Fornitore potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.
12. Ove l'eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito al precedente comma 8 o comporti il trasferimento delle apparecchiature in luogo diverso dai locali della Committente, l'Impresa, previa comunicazione alla Committente, dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo intitolato "Penali" sino al momento della sostituzione delle apparecchiature. Il Fornitore dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire.
13. Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna delle apparecchiature in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese del Fornitore con le modalità e nei termini che verranno concordati con la Committente.
14. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato della Committente e da un incaricato del Fornitore una apposita nota di ripristino, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.
15. Qualora il fermo o il malfunzionamento di una apparecchiatura comporti il mancato utilizzo di altre apparecchiature funzionalmente collegate, la Committente procederà all'applicazione delle penali, anche per tali altre apparecchiature.

## **ARTICOLO 11 S**

### **SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO**

---

Classificazione del documento: Consip Confidential

Schema di Contratto - Appalto Specifico per la fornitura di Storage All Flash, SAN, licenze e ser 16 di 31  
per INAIL - ID 2241

Allegato 2B – Schema di contratto - Condizioni Speciali





1. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di supporto specialistico di cui all'art. 1 S comma 1 lett. d), previa richiesta della Committente. Il Fornitore prende atto che, per tale servizio, la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è pari a:
  - Senior Project Manager (60 giorni\persona)
  - CS Role CSE (60 giorni\persona)
  - Senior Solution Architect (180 giorni\persona)
  - Implementation Specialist (180 giorni\persona)La Committente si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
2. La Committente attiverà il servizio, indicando i relativi impieghi presunti della/e figura/e professionale/i, mediante apposita comunicazione al Fornitore che potrà avvenire mediante strumento telematico all'indirizzo di cui all'art. 10 S comma 6, confermato via fax al numero ivi indicato.
3. Il servizio dovrà essere erogato entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 2, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo intitolato "penali". Il termine utile per l'erogazione del servizio in oggetto decorre dalla spedizione della e-mail o della comunicazione telematica.
4. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato mediante apposito rapporto di consuntivazione e sarà sottoposto all'approvazione della Committente. Resta fermo il successivo esito della verifica di conformità del servizio di cui al precedente articolo 9 S.
5. Il servizio verrà svolto con le modalità, nei luoghi e con le tempistiche previste nel Capitolato Tecnico, capitolo 6.

## **ARTICOLO 12 S**

### **PENALI**

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna del Piano Operativo, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,8‰ (zerovirgolaotto per mille) del corrispettivo contrattuale globale di cui all'art. 13 S, comma 1.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di consegna delle apparecchiature di cui al precedente articolo 8 intitolato "Consegna, installazione, configurazione e personalizzazione" la Committente applicherà all'Impresa una penale pari all'1‰ (unpermille) del corrispettivo globale di cui all'art. 13 S comma 1; medesima penale si applica per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di installazione, configurazione e personalizzazione. Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e nella Relazione Tecnico-informativa.
3. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna del Piano di collaudo prescritto all'articolo 9 S, comma 2, "Verifica di conformità", la Committente applicherà una penale pari a € 100,00 (cento/00).



4. Nel caso in cui la Committente accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) del corrispettivo di cui all'art. 13 S, comma 1, lett. a) per ogni inadempimento.
5. Qualora il Fornitore non consegni il Piano di verifica di conformità entro il termine prescritto all'articolo intitolato "Verifica di conformità", la Committente applicherà una penale pari allo 0,8‰ (zerovirgolaotto per mille) del corrispettivo contrattuale globale di cui all'art. 13 S comma 1 per ogni giorno di ritardo.
6. Qualora la Verifica di conformità non si concluda positivamente entro i termini prescritti dall'art. 9 S "Verifica di conformità", applicherà una penale pari all'1‰ (unpermille) del corrispettivo globale di cui all'art. 13 S comma 1 per ogni giorno di ritardo fino alla conclusione positiva.
7. Per ogni ora di ritardo rispetto ai termini di intervento per i malfunzionamenti software previsti all'art. 10 S, comma 9, "Servizio di manutenzione", la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,05‰ (zerovirgolazerocinquepermille) del corrispettivo globale di cui all'art. 13 S comma 1.
8. Per ogni ora di ritardo rispetto ai termini di ripristino software e hardware previsti all'art. 10, comma 9, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,05 ‰ (zerovirgolazerocinquepermille) del corrispettivo globale di cui all'art. 13 S comma 1.
9. Nell'ipotesi disciplinata all'art. 10 S "Servizio di manutenzione", qualora l'Impresa non provveda, a proprie cure e spese, alla sostituzione delle apparecchiature malfunzionanti con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, la Committente applicherà una penale pari al 1‰ (unpermille) del corrispettivo di cui all'art. 13 S comma 1 lett. a) per ogni macchina - e per ogni altra apparecchiatura funzionalmente collegata – malfunzionante e non sostituita, per ogni giorno di fermo e/o malfunzionamento della/e macchina/e stessa/e.
10. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine indicato all'art. 11 S comma 3 per l'erogazione del servizio di supporto specialistico, la Committente applicherà una penale pari a € 200,00 = (duecento/00).
11. Nel caso in cui il Fornitore impieghi figura/e professionale/i di diversa qualifica e/o di livello inferiore a quanto richiesto dal Capitolato Tecnico al Capitolo 6, la Committente applicherà una penale una tantum pari a € 200,00 = (duecento/00).
12. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale impiegata per le prestazioni di supporto specialistico senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima applicherà una penale d'importo pari a € 200,00.
13. Nel caso in cui, come previsto all'articolo 17 S, comma 13, del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal - Responsabile primario <oppure: Sub responsabile> del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore Responsabile primario <oppure: Sub responsabile del trattamento> una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 13 S comma 1 per ogni giorno necessario

---

Classificazione del documento: Consip Confidential

Schema di Contratto - Appalto Specifico per la fornitura di Storage All Flash, SAN, licenze e ser 18 di 31  
per INAIL - ID 2241

Allegato 2B – Schema di contratto - Condizioni Speciali



per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 15 S "Condizione particolare di risoluzione".

14. *<nel caso in cui il Fornitore rivesta il ruolo di responsabile/sub responsabile del trattamento ed il subappaltatore sia nominato sub responsabile o terzo autorizzato al trattamento:* Nel caso in cui, come previsto all'articolo 17 S, comma 9, del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile *<oppure dal terzo autorizzato al trattamento>* dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento *<oppure: Sub Responsabile>* una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 13 S comma 1 per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 15 S "Condizione particolare di risoluzione".
15. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questo comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
16. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
17. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore.
18. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.
19. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

## ARTICOLO 13 S

---

Classificazione del documento: Consip Confidential

Schema di Contratto - Appalto Specifico per la fornitura di Storage All Flash, SAN, licenze e ser 19 di 31  
per INAIL - ID 2241

Allegato 2B – Schema di contratto - Condizioni Speciali



## CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale globale per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale, onnicomprensivo fisso e invariabile, calcolato sulla base dei corrispettivi unitari riportati nella dichiarazione d'offerta, è pari a complessivi *<inserire importo in cifre>* € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad *<inserire importo a cifre>* € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), così suddiviso:
  - a1) il corrispettivo contrattuale per la fornitura degli apparati hardware e del software comprensivo dei servizi connessi di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera a), punto a1, è pari a *<inserire importo in cifre>* € \_\_\_\_\_,\_\_\_;
  - a2) il corrispettivo contrattuale per la fornitura degli apparati hardware e del software (opzionale) comprensivo dei servizi connessi di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera a), punto a2, è pari a *<inserire importo in cifre>* € \_\_\_\_\_,\_\_\_;
  - a3) il corrispettivo contrattuale per la fornitura degli apparati hardware e del software comprensivo dei servizi connessi di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera a), punto a3, è pari a *<inserire importo in cifre>* € \_\_\_\_\_,\_\_\_;
  - b1) il canone trimestrale per la manutenzione a pagamento "on site" di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera b1) è pari a *<inserire importo in cifre>* € \_\_\_\_\_,\_\_\_;
  - b2) il canone trimestrale per la manutenzione a pagamento "on site" delle apparecchiature opzionali di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera b2) è pari a *<inserire importo in cifre>* € \_\_\_\_\_,\_\_\_;
  - b3) il canone trimestrale per la manutenzione a pagamento "on site" di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera b3) è pari a *<inserire importo in cifre>* € \_\_\_\_\_,\_\_\_.
2. Per i servizi per i quali è prevista una gestione a consumo, il corrispettivo è determinato come risultante dal Rapporto di consuntivazione approvato dalla Committente e sulla base delle tariffe indicate al comma successivo.
3. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità extraorario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Senior Project Manager	€ _____,___ = (____/____)
CS Role CSE	€ _____,___ = (____/____)
Senior Solution Architect	€ _____,___ = (____/____)
Implementation Specialist	€ _____,___ = (____/____)
4. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.



6. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
7. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.
8. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
9. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.
10. Al presente contratto non si applica l'anticipazione del prezzo del 20% di cui all'art. 35, comma 18, del Codice, in quanto non ricorrono i presupposti ivi previsti.

#### **ARTICOLO 14 S**

##### **FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 13 S, comma 1, il Fornitore:
  - con riferimento alle forniture di cui all'art. 1 S comma 1 lett. a1), potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura" iniziale di cui all'art. 9 S comma 7;
  - con riferimento alle forniture di cui all'art. 1 S comma 1 lett. a2), potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura" opzionale di cui all'art. 9 S comma 7;
  - con riferimento alle forniture di cui all'art. 1 S comma 1 lett. a3), potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura" opzionale di cui all'art. 9 S comma 7;
  - con riferimento al servizio di manutenzione "on site" a pagamento di cui all'art. 1 S comma 1 lett. b1), potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 9 S comma 7;
  - con riferimento al servizio di manutenzione "on site" a pagamento di cui all'art. 1 S comma 1 lett. b2), potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 9 S comma 7;
  - con riferimento al servizio di manutenzione "on site" a pagamento di cui all'art. 1 S comma 1 lett. b3), potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 9 S comma 7.



- con riferimento ai servizi di migrazione di cui all'art. 1 S comma 1 lett. c1), c2), c3 e c4), l'Impresa potrà emettere fattura a termine del trimestre di riferimento sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati, a decorrere dalla "Data del rapporto di consuntivazione" di cui all'art. 9 S comma 7.
2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
  3. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
  4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
  5. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
  6. Si precisa che:
    - le fatture di cui all'art. 1 S comma 1 lett. a1), a2) e a3) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) Nota di consegna, ii) Rapporto di fine installazione, iii) verbale positivo di verifica di conformità, iv) Nota rimozione dei residui/rifiuti (se presenti);
    - le fatture di cui all'art. 1 S comma 1 lett. b1), b2) e b3) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità, ii) dichiarazione interventi effettuati.
    - le fatture di cui all'art. 1 S comma 1 lett. c1), c2), c3) e c4) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a rapporto di consuntivazione.

*<nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione pro-quota, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>*.

*<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si*

---

Classificazione del documento: Consip Confidential

Schema di Contratto - Appalto Specifico per la fornitura di Storage All Flash, SAN, licenze e ser 22 di 31  
per INAIL - ID 2241

Allegato 2B – Schema di contratto - Condizioni Speciali



impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.

7. *<nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario. >
8. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, saranno stabiliti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i.  
Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
9. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
10. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
11. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma \_\_\_\_, del Contratto.
12. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI:* Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un RTI, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate>.

## ARTICOLO 15 S

### CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
  - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell'art. 17 S ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione

---

Classificazione del documento: Consip Confidential

Schema di Contratto - Appalto Specifico per la fornitura di Storage All Flash, SAN, licenze e ser 23 di 31  
per INAIL - ID 2241

Allegato 2B – Schema di contratto - Condizioni Speciali



tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile <eventuale: e/o del Terzo autorizzato: in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;

b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dalla Committente o da terzi incaricati dalla Committente di cui all'art. 17 S risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile <eventuale: e/o del Terzo autorizzato>, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento.

## ARTICOLO 16 S

### OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione





resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

## ARTICOLO 17 S

### PRIVACY

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*") e delle istruzioni nel seguito fornite.
2. Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
3. Le finalità del trattamento sono: \_\_\_\_\_ (*motivi per cui il fornitore tratta i dati*) **<Valorizzare in ragione dell'oggetto del contratto>**
4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc.); ii) dati sensibili (dati sanitari, opinioni politiche ecc.); iii) dati giudiziari. **<Valorizzare in ragione dell'oggetto del contratto>**



5. Le categorie di interessati sono: es. dipendenti e collaboratori, utenti dei servizi, ecc...  
*<Valorizzare in ragione dell'oggetto del contratto>*
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
  - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
  - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
  - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
    - o si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
    - o ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
    - o trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
  - e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
  - f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
  - g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
  - h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive *< si precisa che tale obbligo non si applica alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato o includa il trattamento di dati sensibili di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati giudiziari di cui all'articolo 10>*, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il



Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;

i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.

7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso **<personalizzare in ragione dell'oggetto del contratto>**:

- o la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- o la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- o la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- o una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- o la redazione del Piano di Sicurezza e l'implementazione delle relative contromisure, conformemente al principio di privacy by design ex art. 25 GDPR;
- o i controlli previsti dal Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) del Titolare del trattamento, certificato secondo lo Standard ISO 27001, nel rispetto delle policy definite nel SGSI.

8. **1) (Autorizzazione generale)** Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando, **periodicamente (semestralmente?)** il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione. **<Oppure> 2) (Autorizzazione specifica)** Il Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento.

9. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.

Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del



trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; la Committente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inidonee la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui all'art. 12 S e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno;

Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.

10. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
11. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.
12. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il



Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.

13. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà la penale di cui all'art. 12 S e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
14. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
15. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione;
16. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema"*.
17. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
18. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. La Committente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.



19. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
20. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
21. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati", come definiti nel Capitolato Tecnico. In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
22. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Roma, li \_\_\_\_\_

La Committente  
Il Presidente

\_\_\_\_\_  
C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

L'Impresa  
il legale rappresentante

\_\_\_\_\_  
C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

*<inserire corretta numerazione articoli>*

**con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo \_\_ S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa ;

Articolo \_\_ S – Durata

---

Classificazione del documento: Consip Confidential

Schema di Contratto - Appalto Specifico per la fornitura di Storage All Flash, SAN, licenze e ser 30 di 31  
per INAIL - ID 2241

Allegato 2B – Schema di contratto - Condizioni Speciali



Articolo \_\_ S - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia;  
Articolo \_\_ S - Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso;  
Articolo \_\_ S - Garanzie ;  
Articolo \_\_ S – Servizio di supporto specialistico ;  
Articolo \_\_ S – Verifica di conformità  
Articolo \_\_ S - Penali ;  
Articolo \_\_ S – Condizione particolare di Risoluzione ;  
Articolo \_\_ S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

**con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

Articolo \_\_ G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali ;  
Articolo \_\_ G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ;  
Articolo \_\_ G - Obblighi di riservatezza ;  
Articolo \_\_ G - Brevetti industriali e diritti d'autore ;  
Articolo \_\_ G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software ;  
Articolo \_\_ G - Proprietà dei prodotti ;  
Articolo \_\_ G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa ;  
Articolo \_\_ G – Cauzione ;  
Articolo \_\_ G – Recesso ;  
Articolo \_\_ G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;  
Articolo \_\_ G- Trasparenza dei prezzi ;  
Articolo \_\_ G – Subappalto ;  
Articolo \_\_ G- Foro esclusivo ;  
Articolo \_\_ G -Trattamento dei dati personali ;  
Articolo \_\_ G - Risoluzione ;  
Articolo \_\_ G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico – Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza

L'Impresa

il legale rappresentante

\_\_\_\_\_  
C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ Firma digitale: n. \_\_\_\_\_